



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

06/2010 R.G. Procura Federale Fibis

06/2010 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibis

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **VIVA MASSIMO** 1971/01/25/1971, residenza in Bergamo (BG), via ... n. 28
tesserato (FB28A084) presso CSB NEW PLAY MASTER, Cantù (CO), via Longoni n. 17;
“incolpato in relazione alla violazione di cui agli artt. 1, 7 e 27, comma 1, let. f) del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., perchè scrivendo sul forum internet <http://biliardoweb.com> utilizzava delle espressioni altamente offensive per la F.I.Bi.S e per gli organi federali stessi; da una attenta lettura si apprende che l'emarginato tesserato ha posto in essere e continua a porre in essere un comportamento antisportivo in danno della F.I.Bi.S. E dei suoi organi federali”;
- **GARAVAGLIA LUCA MARZIO** 1971/01/25/1971, residenza in Bergamo (BG), via ... n. 28
tesserato (FB14A565) presso il CSB PALABILARDO, Rho, via Terrazzano n. 93;
“incolpato in relazione alla violazione di cui agli artt. 1, 7 e 27, comma 1, let. f) del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., perchè scrivendo sul forum internet <http://biliardoweb.com> utilizzava delle espressioni altamente offensive per la F.I.Bi.S e per gli organi federali stessi; da una attenta lettura si apprende che l'emarginato tesserato ha posto in essere e continua a porre in essere un comportamento antisportivo in danno della F.I.Bi.S. E dei suoi organi federali”;
- **DI VITTO MAURIZIO,** 1971/01/25/1971, residenza in Bergamo (BG), via ... n. 28
tesserato (FB12A202) presso il CSB MARAMEO, Pistoia, via G. Galilei;
“incolpato in relazione alla violazione di cui agli artt. 1, 7 e 27, comma 1, let. f) del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., perchè scrivendo sul forum internet <http://biliardoweb.com> utilizzava delle espressioni altamente offensive per la F.I.Bi.S e per gli organi federali stessi; da una attenta lettura si apprende che l'emarginato tesserato ha posto in essere e continua a porre in essere un comportamento antisportivo in danno della F.I.Bi.S. E dei suoi organi federali”;

- **LANCIA CLAUDIA**, **(FB38A434) presso il CSB IL BIRILLO, Pescara, via Gran Sasso n. 47**; *“incolpato in relazione alla violazione di cui agli artt. 1, 7 e 27, comma 1, let. f) del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., perchè scrivendo sul forum internet <http://billardoweb.com> utilizzava delle espressioni altamente offensive per la F.I.Bi.S e per gli organi federali stessi; da una attenta lettura si apprende che l'emarginato tesserato ha posto in essere e continua a porre in essere un comportamento antisportivo in danno della F.I.Bi.S. E dei suoi organi federali”*;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione del Segretario Generale F.I.Bi.S., Tommaso Mantegazza, pervenuta alla Procura Generale in data 23.03.2010, nella quale veniva segnalati comportamenti offensivi di alcuni tesserati (poi identificati con gli odierni incolpati) nei confronti della Federazione e dei suoi Organi Federali.

In particolare, al tesserato DI VITTO Maurizio, attraverso il *nickname* “Martille”, venivano attribuite le seguenti espressioni:

- *“...alla vergogna si aggiunge vergogna. A mio avviso sono talmente consapevoli della porcata che hanno fatto da non avere manco il coraggio di esporsi”* (19 giugno 2009);
- *“infatto effe...chiamiamola con il suo nome è una porcata fatta per estorcere denaro ai tesserati. Tutto il resto sono parole volte a giustificare l'ingiustificabile”*(24 giugno 2009);
- *“sono un tesserato della Fibis e scrivo per metterVi al corrente della insoddisfazione di un considerevole numero di affiliati della sezione stecca della nostra federazione a causa del comportamento vessatorio e opprimente che subiamo ormai da troppo tempo dai responsabili della Federazione che hanno già cercato, fortunatamente non riuscendoci, di imporci un nuovo modello di biliardo con 4 buche per chissà quali oscuri mercanteggiamenti con i produttori di questi”* (26 giugno 2009);
- *“chiamiamo le cose con il suo nome [omissis] nella fattispecie si chiama ESTORSIONE [omissis] visto che i signori della FIBIS si divertono a giocare ai cavalieri della giustizia, spiegassero perchè fanno tutto alla chetichella, senza informazioni ufficiali, senza rispondere dallo pseudo ufficio omologazioni alle richieste di specifiche, perchè non rispondono alle richieste di spiegazioni sui rapporti con la New Project, perchè non sistemano i conflitti tra il loro operato ed il loro statuto (la FIBIS non è l'azienda di famiglia)[omissis] sarebbe bello che oltre a non tesserarsi chi non è d'accordo smettesse anche di acquisire i prodotti di chi appoggia questi... “signori della FIBIS” io ad esempio lo farò”* (3 luglio 2009);
- *“prima parlando si FIBIS mi veniva la nausea...ma ora mi hanno corretto...ed i conati di vomito sono sempre peggiori. Rgazzi dobbiamo ribellarci e mandarli tutti a casa. loro, i loro bollini e le*

palle da 63,2 mm [omissis] la parola ESTORSIONE mi sembra sempre la più attinente" (1 agosto 2009);

- *"allora visto che il presidente Mancini ci legge, lo invito a non dire cazzate [omissis] signor Mancino mi auguro che lei abbia letto e che legga ancora SIETE UNA VERGOGNA E QUESTI VOSTRI MEZZUCCI NE SONO LA DIMOSTRAZIONE LAMPANTE!!!!"* (10 OTTOBRE 2009);
- *" [omissis] mi viene in mente pensando alla cricca che dirige la FIBIS è di dieci caratteri inizia per V e finisce per O... diciamo che è un vago incitamento di tipo sessuale"* (18 settembre 2009);
- *" ciò che faccio è causato dallo SCIIIFO e dal DISGUSTO che i comportamenti della dirigenza FIBIS mi provocano"* (25 febbraio 2010).

al tesserato VIVA Massimo, venivano contestate le seguenti espressioni:

- *"[omissis] la federazione ha eseguito! Ha eseguito, secondo me, in modo tale che ci ha fatto ulteriormente fare una pessima figura! Grazie Presidente!! Grazie perchè con la multa che prenderà quasi sicuramente la federazione ci dovremo accollare ulteriori costi! Visto, come lei Presidente ha sempre detto, che soldi ce ne sono pochi... Grazie ancora"* (6 febbraio 2010);

al tesserato GARAVAGLIA Luca, venivano contestate le seguenti espressioni:

- *"...per fare queste cose bisogna essere riconosciuti come una Federazione seria, fatta di persone serie, non di pastette fatte nelle BTP..."* (8 giugno 2009);
- *"...se noti qualcosa di strano, essendo dirigente federale...agisci! Mica ti pagano (noi tesserati...) per pettinare le giraffe! Ma forse è più comodo eliminare i rompici...i squalificandoli"* (8 giugno 2009);
- *"...aspettiamo i risvolti di questa vicenda e poi magari ci si potrà organizzare e vedere se ci sono gli estremi per denunciare la fed. Di truffa perchè comunque qualunque decisione deve essere presa nei termini di legge [omissis] gli esperti sono gli stessi che ti fanno giocare su dei biliardi spettacolari a St. Vincent...e poi se ti lamenti civilmente ti squalificano"* (11 giugno 2009);
- *"...32 anni di tessera, sopportando arbitri che non conoscono il regolamento, che non parlano italiano, soprusi di ogni genere, ridicoli favoritismi, delegati provinciali che pronunciano "discorsi" sgrammaticati da imbonitore stile fiero della salsiccia, decisioni assurde, regolamenti fatti con le natiche, gare organizzate in condizioni improponibili, maleducazione e sfrontatezza da parte di coloro che dovrebbero dare l'esempio sempre dagli stessi beffare il regolamento regolarmente quando conviene..."* (9 luglio 2009);
- *"...la seconda è che siccome so che è stato LUI (ndr LI CALZI Ulisse) a farmi squalificare forse è meglio se non lo vedo, a meno che lui non faccia pubblica ammenda e dica che sono un elemento fastidioso e che non mi vuole tra le palle"* (2 aprile 2010);

Alla tesserata LANCIA Claudia, venivano contestate le seguenti espressioni:

- pubblicato su profilo *facebook* “*lesiva dell'immagine della federazione stessa???? Ma se i primi a ledere la propria immagine sono loro!!! Buffoniiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!*”;
- nel commentare una foto del Presidente Mancini, aggiunta sul proprio profilo *facebook* “*il Presidente FIBIS con l'assessore PROSPERINI! Due mesi fa l'assessore PROSPERINI l'anno arrestato! Che amicizie!!! Pensa se si fossero sbagliati! Tutti e due pelato*”;
- nel commentare l'acronimo FIBIS sul proprio profilo *facebook* “*FIBIS! (FEDERAZIONE ITALIANA BENI INTERESSI SINGOLI)*”

In seguito all'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura Federale gli incolpati venivano convocati dal Procuratore Federale.

Il problema della riferibilità delle dichiarazioni rilasciate a mezzo internet tramite *nickname* ai deferiti veniva risolto attraverso l'ammissione di alcuni, nonché tramite adeguate ricerche effettuate dalla Procura, alla luce delle quali, in assenza di elementi contrari, non è dato dubitare circa la paternità dei *post* contestati agli odierni incolpati.

Il giorno 22 febbraio 2011 si svolgeva l'udienza per la trattazione del procedimento disciplinare, alla quale erano presenti il P.F. Avv. Massimo Rosso ed il tesserato Luca Garavaglia, assenti gli altri deferiti.

La Commissione, preliminarmente, rilevando l'irregolarità della notifica effettuata nel domicilio personale del Sig. Viva Massimo che allo stato non riveste più la qualità di tesserato, separava il procedimento a carico di questi e disponeva la rinnovazione della citazione solo per il suddetto deferito.

Dopo che il P.F. Aveva illustrato l'istruttoria, l'incolpato Garavaglia rendeva spontanee dichiarazioni.

Nella specie, egli affermava che alcune delle dichiarazioni oggetto dell'incolpazione non gli appartenevano direttamente, anche se le stesse risultavano essere state concepite dal soggetto avente *nickname* “garavaglialuca”. In particolare, riconosceva come proprio il *post* dell'8.06.2009 ore 09.19 e quello delle ore 10.52. Disconosceva il *post* dell'11.06.2009, tranne la parte relativa alle ultime due righe: “gli esperti... ti squalificano”. Disconosceva anche il *post* del 9.07.2009 ore 13.29 ed afferma che lo stesso debba ricondursi con certezza al tesserato Roberto Tomasi.

All'uopo precisava che, del resto, egli non poteva essere l'autore del *post* in quanto non poteva all'epoca dei fatti avere già un'anzianità federale di 32 anni.

Riconosce come proprio il *post* del 02.04.2010.

Il tesserato evidenziava come le frasi effettivamente dallo stesso riprodotte nel *forum* fossero prive contenuto diffamatorio, Precisa che le stesse sono il frutto fisiologico di una interlocuzione con altri soggetti fra cui il vice presidente federale Bono Claudio le cui espressioni erano, invece, state rimosse.

Percaltro il tesserato sottolineava di aver sempre esercitato il proprio legittimo diritto di critica nei confronti di soggetti che notoriamente rivestono all'interno della federazione posizioni in evidente conflitto di interessi; in particolare il sig. Calzi Ulisse rivestirebbe allo stesso tempo la qualità di socio

della New Project, società che organizza manifestazioni sportive, e la qualità di presidente del comitato provinciale di Milano, nonché di c.t. della nazionale. Lo stesso poteva dirsi di Raffaele Di Gennaro, socio della New Project e presidente del comitato provinciale di Torino.

Infine, il P.F. ritenendo provata la responsabilità in capo ai tre tesserati richiedeva per Garavaglia Luca la sanzione di mesi sei di inibizione da ogni attività federale, per Lancia Claudia e Di Vitto Maurizio di anni uno di inibizione da ogni attività federale.

L'incolpato chiedeva di essere assolto perché il fatto non costituisce infrazione disciplinare.

Motivazione

La Commissione ha analizzato attentamente il contenuto delle dichiarazioni pubblicate a mezzo *internet* dai tre incolpati e oggetto dell'incolpazione in atti, al fine di discernere l'esercizio legittimo del diritto di critica, dalle affermazioni che vanno a ledere l'onore e la credibilità della Federazione e dei suoi Organi Federali.

È necessario, in ogni caso, premettere che in questa sede non si tratta di accertare la fattispecie del reato di diffamazione, configurandosi la violazione disciplinare con parametri diversi e meno rigorosi. Infatti, l'affiliazione ad una federazione sportiva comporta un necessario rispetto delle strutture associative che va al di là di quanto previsto per la tutela dell'immagine e dell'onorabilità di ogni singolo cittadino.

Detto ciò, alla luce delle contestazioni, la posizione di DI VITTO Maurizio appare più grave della altre, per il contenuto delle dichiarazioni offensive ed accusatorie, nonché per il reiterarsi delle stesse nel tempo.

L'utilizzo di termini quali "schifo", "vergogna", "disgusto", "nausea", "vomito", "porcata", "estorsione", "mezzucci", riferito alla Federazione, agli Organi Federali o al loro operato si pone in palese e grave violazione degli artt. 1 e 7 del Regolamento di Giustizia.

Di minor intensità sono le contestazioni mosse alla tesserata LANCIA Claudia, ma l'utilizzo del termine "buffoni" all'indirizzo dei massimi dirigenti della Federazione e la trasformazione dell'acronimo FIBIS (in Federazione Italiana Beni Interessi Signoli) non può essere scriminato dall'esercizio del diritto di critica.

La posizione dell'incolpato GARAVAGLIA, va ridimensionata, anche grazie ai chiarimenti espressi dallo stesso, sia davanti alla Procura Federale che in sede d'udienza.

Invero, appare verosimile la non attribuibilità diretta di alcuni dei *post* contestati allo stesso, in quanto riportati sotto il suo *nickname* in quanto oggetto di risposta e non perché provenienti dalla sua persona.

Tuttavia, il riconoscimento espresso di alcuni dei messaggi contestati, ancorché apprezzabile ai fini del comportamento processuale, è sufficiente ad integrare l'illecito disciplinare.

Nella specie, l'aver fatto riferimento a presunte "pastcttte" organizzate dalla Federazione e l'aver ascritto che la stessa Federazione agisse per squalificare i "rompic...i", non può andare esente dalla censura disciplinare.

Per tutti gli incolpati deve essere riconosciuta l'aggravante contestata ex art. 27, comma 1, let. a) e b).
diversa posizione rivestita nella vicenda in questione ed al differente comportamento processuale dei tre
incolpati consegue un trattamento sanzionatorio differenziato.

Per **DI VITTO Maurizio**, si ritiene corretta la valutazione del P.F. E, dunque, l'applicazione di anni uno e
inibizione (sanzione di mesi dieci, aumentata per l'aggravante a mesi dodici).

Per **LANCIA Claudia**, appare equa l'applicazione di mesi sei di inibizione, aumentati per l'aggravante a
mesi sette di inibizione.

Il trattamento sanzionatorio da infliggere a **GARAVAGLIA Luca**, dev'essere, invece, più mite, alla luce
dei chiarimenti forniti e del comportamento processuale; congrua risulta la sanzione di mesi tre di
inibizione, aumentata per l'aggravante a mesi quattro di inibizione.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina

vista l'irregolarità della notifica effettuata nel domicilio personale del Sig. **VIVA Massimo** in
maniera tardiva, **stralcia la posizione** dello stesso tesserato che sarà trattata in autonomo
procedimento;

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione in atti, **condanna l'incolpato
DI VITTO Maurizio ad anni 1 (uno) di inibizione dallo svolgimento di tutte le attività
federali, con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento;**
- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione in atti, **condanna l'incolpato
LANCIA Claudia a mesi 7 (sette) di inibizione dallo svolgimento di tutte le attività federali,
con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento;**
- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione in atti, **condanna l'incolpato
GARAVAGLIA Luca a mesi 4 (quattro) di inibizione dallo svolgimento di tutte le attività
federali, con decorrenza dalla notifica del presente provvedimento.**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della
pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 22/2/2011

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. 

I consiglieri

Avv. 

Avv. 